

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

- l'**Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria** (C.F. 94045260711 – P.IVA 03016180717) (appresso indicato come UNIFG-DAFNE) con sede legale in Foggia, Via A. Gramsci n. 89/91, nella persona del Direttore, Prof.ssa Milena Grazia Rita Sinigaglia, **autorizzata a sottoscrivere il presente atto dal Senato Accademico nella seduta del** _____ ;

- la società **Renewable Consulting s.r.l.**- codice fiscale e P.IVA: 02250560683 (appresso indicata come Società), con sede legale in Torremaggiore (FG), via Garibaldi n.103, nella persona del suo Legale Rappresentante, Sig. Antonio Valente

PREMESSO CHE

- UNIFG-DAFNE ha competenze e strutture per lo svolgimento di attività di ricerca nei campi delle Scienze Agrarie, Agroalimentari ed Ambientali;
- che la Società ha manifestato interesse a collaborare con UNIFG-DAFNE avendo fra i suoi obiettivi la realizzazione di impianti agroenergetici

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**Art.1-Scopo dell'intesa**

Il Dipartimento UNIFG-DAFNE e la Società intendono promuovere, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, e mettere in atto ogni forma di collaborazione che risultasse di comune interesse in relazione alla progettazione, sperimentazione, realizzazione e gestione di impianti agroenergetici per gli aspetti inerenti l'interazione con le colture agrarie.

Art.2-Attività

1. UNIFG- DAFNE e la Società favoriranno la collaborazione reciproca nelle attività di formazione, ricerca e terza missione nelle tematiche di interesse comune delle Parti, a

promuovere la ricerca di eccellenza, sostenere l'innovazione per la crescita del territorio,

incentivare le relazioni con il sistema locale trasferendo conoscenze e competenze,

supportare azioni per il recupero di produttività e lo stimolo di nuova imprenditorialità.

2. La formalizzazione degli atti specifici relativi agli aspetti amministrativi, economici ed

organizzativi per l'attuazione di specifici progetti sono rimandati a provvedimenti che, di

volta in volta, saranno perfezionati secondo le procedure previste dai Regolamenti interni

dell'Università degli Studi di Foggia e della Società.

3. La stipula del presente atto non implica per le Parti l'assunzione di alcuna obbligazione

ma rappresenta unicamente una manifestazione di interesse a cooperare per l'avvio della

collaborazione.

4. La collaborazione tra la Società e UNIFG-DAFNE si articolerà sulla base delle

specifiche competenze delle Parti mediante la stipula di specifici accordi. Le rispettive e

specifiche competenze saranno necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo comune

individuato dalle Parti stesse.

Art.3-Referenti per l'intesa

1. La Società designa quale proprio referente il dott. Agr. Michele Monteleone.

2. Il Dipartimento UNIFG-DAFNE individua quale referente la prof.ssa Laura de Palma.

Sarà cura del referente di UNIFG-DAFNE sottoporre ogni singolo accordo all'approvazione

del Consiglio o della Giunta di Dipartimento, affinché possa essere valutata la piena

compatibilità dell'attività di ricerca, formativa e di terza missione con le finalità

istituzionali e l'ordinato svolgimento delle funzioni del Dipartimento.

3. Tutte le comunicazioni e la documentazione riguardanti il presente Protocollo d'intesa

dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti contatti:

- per la Società, email: mich.monteleone@libero.it - pec: m.monteleone@epap.conafpec.it

cell. 347 5826754, indirizzo: Via Garibaldi n.103, 71017 Torremaggiore (FG) 71017;

- per UNIFG-DAFNE, email: laura.depalma@unifg.it - pec dafne@cert.unifg.it, cell. 320

4394555, indirizzo: Via Napoli 25, 71122 Foggia.

Art. 4 -Durata dell'Intesa

1. Il presente protocollo d'intesa ha la durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula.

2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo a mezzo di comunicazione scritta trasmessa con raccomandata A/R o tramite PEC. Il recesso avrà efficacia trascorsi 6 (sei) mesi dal ricevimento della comunicazione.

3. Il rinnovo del protocollo d'intesa, per un periodo di pari o diversa durata, può essere chiesto per iscritto da ciascuna delle Parti entro 3 (tre) mesi prima della scadenza e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta.

Art. 5-Riservatezza

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le informazioni scambiate in esecuzione del presente Protocollo, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

2. In caso di necessità, per specifiche esigenze, potrà essere concordata la sottoscrizione di separato accordo di riservatezza.

Art.6-Controversie

Il Foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Foggia.

Art. 7-Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso

dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Le Parti si obbligano inoltre, con riferimento ai dati personali di persone fisiche che potranno trattare in esecuzione del presente accordo, a rispettare la normativa di cui al regolamento UE n. 679/2016, con particolare riferimento alla liceità del trattamento, al rispetto delle condizioni per il consenso e ai diritti dell'interessato.

Art.8 – Spese di bollo e registrazione

Il presente protocollo d'intesa è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, e successive modifiche e integrazioni, Tariffa art.2; è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e successive modificazioni, Tariffa – parte seconda art.4.

Le spese dell'imposta di bollo pari a € 16,00 sono a carico della Società Renewable Consulting s.r.l.

Foggia, (da eliminare in caso di firme digitali)

Università degli Studi di Foggia

Renewable Consulting s.r.l.

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti,

Risorse Naturali ed Ingegneria

(Il Legale Rappresentante)

(Il Direttore)

Dott. Antonio Valente

Prof.ssa Milena Sinigaglia